



Prot. 57/vf

Como, 17 gennaio 2015

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 1/2015

### FORMAZIONE CONTINUA

Pervengono alla segreteria del Collegio alcune richieste di chiarimenti in merito ai contenuti del Regolamento per la Formazione Continua (approvato dal Ministero della Giustizia in data 30.11.2013) e delle Linee Guida (di cui all'ultimo aggiornamento nella seduta n° 19 del 5.09.2014 del nostro Consiglio Nazionale).

**Si intende meglio chiarire**, di seguito, alcune situazioni alle quali il perito industriale, iscritto all'Albo, deve prestare particolare attenzione.

**Ogni iscritto deve verificare all'interno della piattaforma "Albo Unico" se il corso, a cui intende partecipare, attribuisce o meno dei crediti formativi;** ne consegue che, qualora il corso, convegno, seminario, ecc. non risulta inserito nell'elenco di cui sopra il collega iscritto deve farsi immediatamente promotore nei confronti del Collegio provinciale al fine di verificare l'opportunità di quest'ultimo, di poter sottoscrivere apposita convenzione o cooperazione con il soggetto promotore.

**Vengono comunque riconosciuti i crediti formativi a tutti quei soggetti iscritti che frequentano corsi di formazione tenuti dai propri datori di lavoro**, oppure che frequentano corsi tenuti da altri Collegi Provinciali dei Periti Industriali

E' evidente che i corsisti dovranno trasmettere alla segreteria del Collegio la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle lezioni, con indicazione dei temi trattati, del curriculum del docente e della durata del corso; l'apposita "Commissione Formazione" del Collegio valuterà insindacabilmente il numero dei crediti da rilasciare.

Per avere ulteriori indicazioni di massima sul numero dei crediti formativi che vengono di solito attribuiti ai vari corsi-seminari-convegni-docenze, ecc., **si rimanda ad una attenta lettura dell'art. 6 delle Linee Guida della Formazione Continua**, approvate dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.

### Nuova piattaforma ALBO UNICO

Dal 1° GENNAIO 2015 è funzionante il nuovo portale "ALBO UNICO" che sostituisce completamente il vecchio "Web Albo".

Il nuovo portale è raggiungibile all'indirizzo: [www.albounicoperind.it](http://www.albounicoperind.it)  
Inoltre, digitando i vecchi indirizzi [www.webalbo.com](http://www.webalbo.com) , [www.webalbo.it](http://www.webalbo.it) si verrà reindirizzati automaticamente al nuovo portale.

Esso contiene già tutte le anagrafiche presenti sulla vecchia piattaforma "web Albo".

E' importante, fin dal primo accesso, procedere alla registrazione per accedere alla propria area riservata, seguendo perfettamente la procedura di registrazione così come indicata dal sistema.

segue...>>>

<<<... segue

E' bene sottolineare che uno dei passi più importanti e fondamentali è quello relativo alla **modalità di iscrizione ai corsi formativi**.

Infatti sempre dal 1° gennaio di quest'anno per poter partecipare agli eventi formativi, è obbligatorio **iscriversi on line attraverso l'apposito bottone verde "FORMAZIONE"** selezionando il singolo evento; da qui è possibile vedere la disponibilità dei posti, procedere all'iscrizione e, successivamente verificarne l'accettazione.

#### PERSONAL CARD

Si sollecitano **nuovamente** gli iscritti che non lo avessero ancora fatto a trasmettere all'indirizzo [card@sinetweb.it](mailto:card@sinetweb.it) indicando nell'oggetto la dicitura: **"FOTOTESSERA COMO"**, una foto per poter predisporre la Personal card.

Deve essere allegata al messaggio e non inserita nel corpo della mail.

L'allegato deve essere formattato come segue: COGNOME NOME NUMEROISCRIZIONE.jpg, con uno spazio tra cognome e nome e uno spazio tra il nome e il numero di iscrizione es: **"ROSSI MARIO 115.jpg"**.

Si ricorda inoltre, (come già anticipato nella circolare 19 e 23 del 2014), che trascorso il periodo di sperimentazione all'uso della "personal card" che si concluderà il **31 gennaio 2015**, ogni iscritto che si presenterà ai corsi di aggiornamento privo della propria "personal card" si vedrà addebitato un importo di **€ 5,00 ad ogni evento, sia esso gratuito o a pagamento, quale contributo per le spese di registrazione manuale dei crediti formativi.**

#### Quota associativa A.P.I.CO.

Ricordiamo che la scadenza per il versamento della quota associativa all'A.P.I.CO. è il **31 MARZO 2015**.

L'importo della quota è nuovamente rimasto invariato e corrisponde ad **€. 30,00**. I Colleghi interessati possono versare l'importo tramite bonifico, assegno o direttamente in segreteria.

A seguito del pagamento verrà rilasciata ricevuta fiscale.

#### Approvati i modelli per gli interventi di edilizia libera. Quando si usa la CIL e la CILA?

Il 18.12.2014 scorso la Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed enti Locali, ha approvato i modelli unici per l'edilizia libera: CIL e CILA.

La loro compilazione ha come oggetto, rispettivamente, la Comunicazione Inizio Lavori e la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Sblocca Italia, i modelli unici hanno l'obiettivo di snellire ulteriormente le pratiche burocratiche in edilizia e di semplificare il compito dei professionisti.

Il modello CIL dovrà essere presentato quando si eseguono lavori di edilizia libera, quali:

- realizzazione di opere temporanee (da rimuovere entro 90 giorni)
- realizzazione di opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni
- installazione di pannelli solari o fotovoltaici
- installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro
- realizzazione di opere per l'arredo delle parti pertinenziali degli edifici
- realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro

segue...>>>

<<<.... segue

Il modello CILA dovrà essere presentato, invece, quando si eseguono:

- interventi di manutenzione straordinaria non riguardanti parti strutturali
- interventi di frazionamento o di accorpamento di unità immobiliari, senza cambio di destinazione d'uso e senza aumento di volumetria

In entrambi i casi i lavori possono incominciare il giorno stesso in cui viene presentata la comunicazione al Comune.

I moduli contengono una parte invariabile e una parte suscettibile di modifiche; i Comuni potranno adeguarli alle loro specificità entro 60 giorni.

<http://www.casaportale.com/public/uploads/15608-pdf1.pdf>

<http://www.casaportale.com/public/uploads/15608-pdf2.pdf>

### **Rinnovata la disciplina relativa allo Scambio sul posto (TISP)**

Delibera  
11.12.2014, n.  
612/2014/R/eel

L'AEEG, l'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas, ha rinnovato la disciplina relativa allo scambio sul posto, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 25-bis del D.L. n. 91/2014.

Ricordiamo che lo scambio sul posto, applicabile in alternativa al regime di vendita dell'energia elettrica, è un istituto regolatorio che consente, per alcune tipologie di impianto, di compensare l'energia immessa in rete in una determinata ora con quella prelevata dalla stessa rete in un'altra ora.

La delibera disciplina le modalità e le condizioni economiche per lo scambio sul posto dell'energia elettrica (ai sensi della Legge 116/2014) e riporta le modifiche ed integrazioni apportate in alcuni punti al Testo Integrato Scambio sul Posto (TISP) e il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC).

Tra le novità riportate al TISP segnaliamo:

- esplicitare che i sistemi di scambio sul posto rientrano fra gli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSCP);
- esplicitare che il corrispettivo unitario di scambio forfettario mensile e annuale (finalizzato alla compensazione economica tra il valore associato all'energia elettrica immessa in rete e il valore associato all'energia prelevata) sia definito anche nel caso di tariffa D1, a seguito della possibilità, per i clienti domestici in bassa tensione che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza, di accedere a tale tariffa;
- distinguere gli ASSPC che hanno diritto ad accedere al regime di scambio sul posto con potenza installata non superiore a 20 kW e i cui impianti di produzione siano tutti e solo alimentati da fonti rinnovabili (SSP-A), dagli altri ASSPC che hanno diritto ad accedere al regime di scambio sul posto (SSP-B);
- estendere l'accesso allo scambio sul posto per gli impianti di produzione con potenza fino a 500 kW, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dall'01.01.2015, precisando che, ai fini dell'accesso allo scambio sul posto per ASSPC, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
  - l'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
  - la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31.12.2007 è non superiore a 20 kW;
  - la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31.12.2014 è non superiore a 200 kW;
  - La potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento è non superiore a 200 kW;
  - la potenza degli impianti di produzione complessivamente installata nell'ASSPC è non superiore a 500 kW;

<<<.... segue

- inserire alcune puntualizzazioni che si sono rese necessarie a seguito di chiarimenti o di approfondimenti.

Le modifiche introdotte al TISSPC, prevedono di dover semplificare le procedure per la qualifica degli ASSPC che accedono allo scambio sul posto, facendo coincidere la procedura relativa allo scambio sul posto con quella relativa agli ASSPC.

Devono inoltre rivedere le tempistiche e il contenuto dei flussi informativi dal GSE verso Terna e le imprese distributrici al fine di tener conto delle modifiche sopra richiamate nonché dei ritardi riscontrati nel completamento delle attività propedeutiche all'avvio delle attività di qualifica degli impianti di produzione. Vengono, inoltre, riportati i requisiti per l'accesso allo scambio sul posto a decorrere da una data diversa dalla data di entrata in esercizio.

Le modifiche ed integrazioni introdotte hanno applicazione dall'01.01.2015.

### **Pubbligate le Varianti alle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21**

Il CEI ha pubblicato le Varianti V1 alle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21.

Le due Varianti riguardano principalmente le prescrizioni applicabili ai sistemi di accumulo di energia elettrica che fanno parte di impianti di produzione.

Lo scopo è di fornire linee guida per l'inserimento dei sistemi di accumulo negli impianti di generazione connessi a reti BT e MT.

Contengono anche le prove necessarie affinché tali sistemi di accumulo siano compatibili con le necessità di sicurezza del servizio delle reti cui sono connessi. Le Norme, complete delle Varianti, sono richiamate dalla Delibera 642/2014/R/eel del 18.12.2014 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

### **Contributo integrativo: dal 1° gennaio aliquota al 5%**

Ricordiamo nuovamente che **dal 1° gennaio 2015** l'aliquota del contributo integrativo sarà del 5% come previsto dal Regolamento di previdenza approvato nel giugno 2012.

Si dovrà, quindi, applicare in fattura sempre questa aliquota **nei confronti di committenti privati e di colleghi, nel caso di collaborazioni per la realizzazione di un incarico unitario.**

**Permane, ancora, il limite del 2% nei confronti degli Enti Pubblici.**

### **Nuovo tasso di interesse legale da utilizzare dal 2015 per affitti e ravvedimenti operosi**

D.M. 11.12.2014  
G.U. 15.12.2014, n. 290

È stato pubblicato il Decreto che modifica il saggio di interesse legale.

La Legge 662/1996 demanda al MEF la facoltà di modificare la misura del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Il MEF, dunque fissa dall'01.01.2015 il saggio di interesse legale pari a 0,5 %.

Ricordiamo ai lettori che il tasso di interesse legale si applica, tra l'altro:

- nel caso di ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997), dovuto ad esempio per versamenti in ritardo di IMU, TASI, etc.
- depositi cauzionali relativi agli affitti

Da notare che sino alla data del 31 dicembre 2014 continua ad applicarsi il saggio di interesse legale 2014 nella misura dell'1%.

<http://www.miolegale.it/utilita/tabella-interessi-legali/>

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/15/14A09712/sg>

**Cartelle  
esattoriali  
Equitalia:  
richiesta di  
rateazione  
anche on-line**

La cartella esattoriale, conosciuta anche come cartella di pagamento, è uno strumento di riscossione tributaria con la quale la Pubblica Amministrazione, attraverso Equitalia, attiva una procedura finalizzata al recupero dei crediti vantati nei confronti del contribuente.

Ora il pagamento delle cartelle esattoriali a rate si può chiedere anche on-line, comodamente da casa propria.

Equitalia, infatti, ha messo a disposizione dei contribuenti (imprese, professionisti e privati) un nuovo sito internet attraverso il quale è possibile:

- consultare il proprio estratto conto
- effettuare tutti i pagamenti in sospeso
- attivare un piano di rateazione
- sospendere ed annullare il proprio debito

Ricordiamo, brevemente, che chi riceve una cartella esattoriale per un debito inferiore a 50.000 euro, può chiedere a Equitalia di rateizzare il proprio debito fino a un massimo di 72 rate.

Si può scegliere tra rate fisse o crescenti, facendo una domanda semplice, senza aggiungere alcuna documentazione.

Inoltre, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, chi non fosse in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, può chiedere un pagamento più lungo fino a un massimo di 10 anni, ossia 120 rate.

**ACI -  
rimborso  
chilometrico  
e costi  
chilometrici.  
Ecco le nuove  
tabelle per il  
calcolo**

G.U. 19.12.2015, n.  
294 - Suppl. Ord. 95

Le tabelle ACI con i costi chilometrici individuano la marca, il modello, la serie, il costo chilometrico (di cui deve essere considerato il 30%) e il fringe-benefit sulla base di una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri.

Le tabelle ACI relative al rimborso chilometrico sono le seguenti:

- Autoveicoli Benzina in produzione
- Autoveicoli Gasolio in produzione
- Autoveicoli GPL - Metano in produzione
- Autoveicoli ibridi-elettrici in produzione
- Autoveicoli Benzina fuori produzione
- Autoveicoli Gasolio fuori produzione
- Autoveicoli GPL - Metano fuori produzione
- Autoveicoli ibridi-elettrici fuori produzione
- Microcar e Motoveicoli

<http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html>

**IMU -  
terreni agricoli  
montani:  
slitta al  
26.01.2015  
il termine di  
pagamento**

D.L. 16.12.2014,  
n. 185  
G.U. 16.12.2014,  
n. 291

Tutti i possessori di terreni agricoli montani, ad esclusione di quelli al di sopra dei 600 metri di altitudine e di quelli posseduti da coltivatori diretti, avrebbero dovuto versare l'IMU entro il 16.12.2014.

A quasi un mese da quanto stabilito dal D.M. 28 novembre arriva una proroga relativa al **termine di pagamento che slitta al 26.01.2015**.

La proroga è stata ufficializzata con la pubblicazione del D.L. 16.12.2014, n. 185. Ricordiamo che l'esenzione IMU riguarderà una stretta fetta di categorie:

- i terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine (del centro) maggiore di 600 metri,
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati ad un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri,

I terreni agricoli in Comuni con altitudine fino a 281 metri s.l.m, anche se posseduti da coltivatori diretti rimangono comunque soggetti a IMU nel 2014.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/16/14G00200/sg>

Il Ministero del Lavoro ha predisposto la nuovissima versione del D.L.gs. 81/2008 comprensiva di note e commenti, con tutte le integrazioni e correzioni introdotte fino ad oggi.

Le novità di maggior rilievo presenti in questa versione sono le seguenti:

- modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall'art. 13 della Legge 30/10/2014, n. 161, relativi rispettivamente **all'oggetto della valutazione dei rischi** e alle **modalità di effettuazione della valutazione**
- sostituito il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 riguardante il **nono elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche** di cui all'art. 71 comma 11
- inserito il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i **modelli semplificati** per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo
- inserito il Decreto interministeriale 22 luglio 2014 contenente "Disposizioni che si applicano agli **spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche...**"
- sostituito il Decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il Decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 riguardante il quarto **elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione** in sistemi di II e III categoria
- inseriti i **nuovi Interpelli sulla sicurezza** (dal n. 10 al n. 15 dell'11 luglio 2014, dal n. 16 al n. 23 del 06 ottobre 2014 e dal n. 24 al n. 25 del 4 novembre 2014)
- **eliminato il refuso** della lettera f) all'art. 69 comma 1

<http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa/Documents/TU%2081-08%20-%20Ed.%20Dicembre%202014.pdf>

**Gli ancoraggi, cosa sono e come usarli. Le indicazioni per la scelta, l'uso, il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione nel quaderno tecnico Inail**

L'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta dall'alto (ad una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile) deve essere svolta utilizzando opportuni dispositivi di protezione, quali ad esempio gli ancoraggi.

Per sistema di ancoraggio si intende l'insieme di tre elementi: la struttura di supporto, materiale base, l'ancorante e l'elemento da fissare.

Nei cantieri temporanei o mobili gli ancoraggi sono sistemi destinati al fissaggio delle attrezzature di lavoro o delle opere provvisorie ad una struttura di supporto. Essi vengono impiegati anche nei sistemi di accesso alle coperture.

L'INAIL propone, a tal proposito, un **nuovo quaderno tecnico**, avente l'obiettivo di contribuire ad accrescere la cultura della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Il documento, rivolto a tutti gli operatori del settore edile (datori di lavoro, operai, consulenti, etc.) è così strutturato:

- cosa sono i sistemi di ancoraggio
- destinazione d'uso
- tipologia di ancoraggi
- marcatura
- indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l'uso e lo smontaggio
- indicazioni essenziali di manutenzione
- FAQ

[http://www.inail.it/internet\\_web/wcm/idc/groups/intranet/documents/document/ucm\\_153625.pdf](http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/intranet/documents/document/ucm_153625.pdf)

**Sicurezza  
sui luoghi  
di lavoro -  
dal Ministero  
i chiarimenti  
sul Decreto  
Palchi**

Circ. 24.12.2014,  
n. 35

Il Decreto del 22.07.2014 (decreto palchi) ha disposto che le misure contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, relative ai cantieri mobili e temporanei, vengano applicate anche alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee relative a fiere e spettacoli.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha diramato la Circolare 35/2014 in cui fornisce le istruzioni operative per l'allestimento e la gestione delle attività di montaggio e smontaggio e delle attrezzature da impiegare nella realizzazione di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e nelle manifestazioni fieristiche.

Le istruzioni fornite dalla Circolare si dividono in due capi:

- Capo I: contiene istruzioni specifiche per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali
- Capo II: relativo alle manifestazioni fieristiche

Vengono riportate alcune definizioni (cantieri, opere temporanee, committente, luogo dello spettacolo, etc.) e vengono forniti chiarimenti su

- misure preventive
- contenuti minimi dei piani della sicurezza
- formazione e addestramento

<http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa/Documents/n35del24dicembre2014.pdf>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Per. Ind. Orazio Spezzani)

